

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 (597)	115
PRESIDENTE	115, 117, 118, 119
BIMA, <i>Relatore</i>	115, 117, 118, 119
ANGELINO PAOLO	117, 118
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	117, 118
RAUCCI	118
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale (737).	119
PRESIDENTE	119, 120, 121
PELLA, <i>Relatore</i>	119
ANGELINO PAOLO	120
RAUCCI	121
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	121

La seduta comincia alle 9,30.

SOLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione dei disegni di legge: Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 (597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 ».

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 597 sottoposto al nostro esame, si rende di fatto esecutivo l'accordo stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario; accordo che è stato già reso esecutivo dal nostro Paese (decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263).

Questo accordo pone, in fondo, la questione del recupero dei crediti e cioè degli indennizzi dei crediti bellici verso la Germania, sorti nel periodo fra il 1° settembre 1939 e il 30 dicembre 1947, e rimasti tuttora sco-

perti, che viene finalmente impostata con il disegno di legge al nostro esame.

La questione, onorevoli colleghi, si rianoda, come voi ben sapete, al trattato di pace fra l'Italia e le Nazioni Unite.

Con quest'ultimo, l'Italia aveva rinunciato per sé e per i propri cittadini ad ogni azione processuale contro la Germania e i suoi cittadini per le obbligazioni sorte dal 1° settembre 1939 alla data del 30 settembre 1947. Detta rinuncia era stata imposta un po' dagli alleati al Governo italiano; gli era stata imposta per evitare un depauperamento della Germania, nella previsione che la medesima dovesse corrispondere a titolo di riparazione forti somme agli alleati.

Potrebbe sostenersi che la mancata richiesta da parte degli alleati di riparazioni alla Germania, agisca come condizione risolutiva implicita dell'impegno assunto verso gli alleati.

Comunque, l'impegno predetto non implicava un contratto a favore del terzo, della Germania cioè, ma doveva considerarsi un atto irrilevante che non poteva vincolare né l'Italia né i suoi cittadini nei confronti dei tedeschi. Può aggiungersi, infine, che la rinuncia senza una congrua misura di indennizzo dei cittadini italiani da essa colpiti, può delineare un grave vizio di incostituzionalità perché comporta una misura coattiva patrimoniale senza compenso, a danno di una limitata cerchia di cittadini.

Per questo si addivenne all'Accordo italo-germanico del 2 giugno 1961, relativo ad alcune questioni di carattere economico, patrimoniale o finanziario di cui ho già parlato, col quale accordo, all'articolo 1 la Repubblica federale di Germania metteva a disposizione della Repubblica italiana la somma di 40 milioni di marchi tedeschi per il pagamento a stralcio di tutte le questioni pendenti purché derivanti, dice l'articolo 2 « da diritti o ragioni sorti nel periodo fra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 ».

Con l'articolo 2, n. 1 di questo Accordo il Governo italiano attesta « che sono definite tutte le rivendicazioni o richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica federale di Germania nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti e ragioni sorte nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 ».

L'articolo 2, n. 2, precisa infine che il Governo italiano terrà indenne la Repubblica federale di Germania e le persone fisiche e

giuridiche tedesche da ogni eventuale azione od altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni predette ».

Comunque, alla stregua delle clausole pre-citate, l'Accordo riconosce l'istanza di legittime rivendicazioni e richieste da parte di persone fisiche o giuridiche italiane verso persone fisiche o giuridiche tedesche; consacra la dichiarazione del Governo italiano di considerare le predette rivendicazioni e richieste; obbliga il Governo italiano a ritenere indenne la Repubblica federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni azione o pretesa di persone fisiche o giuridiche italiane.

Circa la portata di quest'ultima obbligazione potrebbe prospettarsi la tesi che le persone fisiche e giuridiche tedesche siano esonerate dalle conseguenze patrimoniali di eventuali sentenze di condanna, in base ad azioni promosse da persone fisiche o giuridiche italiane, in quanto il Governo italiano assume per « novazione subbiettiva » su di sé le conseguenze processuali delle predette eventuali azioni.

Ma ci sembra più attendibile che, con la clausola sopra riferita, il Governo italiano si sia impegnato con un *pactum de non petendo*, impedendo alle persone fisiche e giuridiche italiane di procedere processualmente contro i debitori germanici.

In tale situazione appare necessario che la legge di attuazione degli accordi predetti statuisca un compenso a favore dei cittadini nei cui confronti viene ad incidere l'Accordo.

Da ciò trae origine il disegno di legge n. 597, che è sottoposto al nostro esame e che indica il congegno di riparto, a titolo di indennizzo, dei 40 milioni di marchi sopraindicati.

L'articolo 1 stabilisce che il governo tedesco mette a disposizione l'importo di 40 milioni di marchi da versarsi a persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari di diritti o ragioni sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945; l'articolo 2 inibisce agli interessati di poter chiedere risarcimenti di danni derivanti dalla svalutazione monetaria nonché interessi dovuti dal debitore; l'articolo 4 stabilisce che per la liquidazione delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nell'articolo 3, è costituita una apposita Commissione ministeriale; l'articolo 6 fissa il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge per la presentazione della domanda.

Comunque, io vorrei fare presente, dopo aver sommariamente illustrato il disegno di legge, che esso è imperfetto in quanto esclude in primo luogo alla corresponsione dell'indennizzo i rapporti giuridici che non siano sorti nel territorio della Germania federale, negando in tal modo ogni risarcimento per le lesioni dei più importanti interessi industriali, relativi a contratti conclusi in Italia con aziende tedesche.

Si determina questo assurdo, che un diritto sorto tra il governo tedesco e un cittadino italiano e che sia stato perfezionato in Germania, in base al modo come è stato stilato l'articolo 1 dà motivo ad indennizzo, mentre un diritto sorto sempre tra governo tedesco e cittadino italiano, ma perfezionato in Italia, dà motivo ad esclusione. Mi sono pertanto permesso di presentare un emendamento soppressivo, nel primo comma dell'articolo 1, delle seguenti parole: « nel territorio sotto l'attuale sovranità della Repubblica federale di Germania », per dare la possibilità ai cittadini italiani che hanno avuto rapporti con il governo germanico mediante atti che sono stati perfezionati in Italia, di poter essere indennizzati. Oltre a ciò il disegno di legge risulta un po' lacunoso perché non fa alcun riferimento ad indennizzo di crediti per requisizioni regolari germaniche o per forniture a forze armate germaniche, naturalmente effettuate fino all'8 settembre del 1943. Parlo di requisizioni regolari perché le requisizioni irregolari sono indennizzabili ai sensi della legge sui danni di guerra.

Io ho visto che ci sono aziende di Stato le quali hanno fatto delle forniture al governo tedesco, sempre nel periodo di tempo suddetto, e per queste forniture la legge ha stabilito che si tratta di contratti regolari anche se non si può misconoscere che, in fondo, potrebbero, benissimo, essere considerati contratti irregolari dato che queste forniture vennero effettuate quando i tedeschi occupavano l'Italia e, pertanto, sia gli industriali che i privati non avrebbero, in nessun modo, potuto opporsi.

Quindi, proprio per venire incontro a questi casi, che non troverebbero possibilità di indennizzo, io ho formulato un emendamento all'articolo 1, tenendo presente anche una proposta di legge che era stata presentata, nella passata legislatura, dall'onorevole Cervone, proposta di legge che, mi pare, fosse anche logica perché stabiliva il principio che, se un danno di guerra non è indennizzabile mediante delle leggi speciali dovrebbe, co-

munque, essere indennizzato in base alla legge generale sui danni di guerra, del 1953.

Quindi l'emendamento che ho presentato stabilirebbe proprio questo principio e, cioè, che « le requisizioni tedesche, anche se effettuate tramite le autorità italiane, sono risarcibili ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra ».

Per le considerazioni su esposte prego i colleghi di voler approvare il disegno di legge in esame con le modifiche suggerite.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Gli emendamenti proposti dall'onorevole Bima sono comprensibili e giusti, ma è chiaro che rappresentano un maggior onere a carico del Governo italiano.

Se noi andiamo a vedere si tratta della somma di 40 milioni di marchi che, al cambio di 10 lire per marco...

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di 40 milioni di marchi tedeschi pari a circa 6 miliardi di lire italiane.

ANGELINO PAOLO. Nella annotazione ministeriale c'è scritto che è fissato un tasso in ragione di lire italiane 10 per ogni marco.

BIMA, *Relatore*. Ma riguarda la commisurazione dell'indennizzo da rimborsare.

ANGELINO PAOLO. Vediamo quali sono gli indennizzi ammessi. Sono escluse le rivendicazioni inerenti ai beni asportati identificati in Germania, a danni di guerra, a crediti per forniture, servizi, lavori, requisizioni, noleggi od altro resi alle forze armate tedesche od effettuati nel loro interesse, ovvero derivanti da atti e contratti stipulati sotto l'imperio della repubblica sociale (articolo 5 del decreto legge luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428) o rientranti nella rinuncia operata dall'Italia con l'articolo 77 paragrafo IV del Trattato di Pace. Gli indennizzi ammessi sono, invece, quelli elencati all'articolo 3: a) saldo all'8 maggio 1945 del conto in *Reichsmark* intestato al Tesoro italiano (*Italienisches Schatzamt*) costituito presso la *Deutsche Verrechnungskasse* di Berlino, concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania; b) depositi in *Reichsmark* dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso Banche, Casse di risparmio, Uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica federale di Germania e del *Land* di Berlino; c) crediti documentati non rientranti nella esclusione di cui all'articolo 1 e comunque non connessi con gli eventi bellici,

i cui importi non furono trasferiti in Italia; d) titoli di debito pubblico tedesco stilati in *Reichsmark*, emessi dal *Reich*, dalla *Reichsbank*, dalla *Reichspost* e dallo Stato di Prussia e titoli del *Reich* in lire italiane (prestiti *Young* e *Dawes*) che non siano stati riconosciuti, convertiti in *Deutschemerk*, o rimborsati ai titolari dell'Amministrazione federale tedesca dei debiti per le causali di cui sopra. Restano esclusi dall'indennizzo i titoli che in base alla legge tedesca del 5 novembre 1957 sulle conseguenze della guerra sono stati dichiarati non riconoscibili, non convertibili e non rimborsabili; e) banconote in *Reichsmark* entro il limite massimo di 500 per ogni avente diritto, il cui possesso sia stato denunciato a norma delle leggi vigenti, in quanto di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1964 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania e che non poterono essere convertiti in *Deutschemerk* in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania, per fatti non imputabili ai possessori.

Mi pare quindi che si restringa parecchio l'ambito di tutti gli altri crediti di cui aveva parlato l'onorevole Bima e cioè quelli per requisizioni, per asportazioni, per servizi, sono esclusi perché considerati, diciamo, dei danni bellici.

BIMA, *Relatore*. Sono considerati contratti regolari fatti durante la guerra.

ANGELINO PAOLO. Questo risulta dalla relazione ministeriale e quando ho visto nella Relazione che è indicato il tasso di cambio in ragione di lire 10 italiane e quando poi troviamo detto all'articolo 2 « ragioni creditorie nonché delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria », non so se questa cifra di 40 milioni di marchi è computabile al cambio attuale o a quello di lire italiane 10.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si deve evitare il pericolo di confondere il parametro che deve essere preso in esame per procedere alla valutazione del danno subito onde determinare l'entità dell'indennizzo (dieci lire italiane ogni *Reichsmark* (la moneta tedesca dell'epoca) e la somma totale messa a disposizione per i risarcimenti e che è stata fissata dall'accordo in 40 milioni di *Deutschemerk* (moneta tedesca attuale) che al cambio danno circa 6 miliardi di lire italiane.

ANGELINO PAOLO. Domando, allora, perché all'articolo 2 è fissato il tasso di cambio.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Riguarda il risarcimento dei danni. L'articolo predetto, infatti, per la sua formulazione vuole precisare che l'entità del danno allora subito deve essere ragguagliata al valore della moneta allora vigente e cioè lire 10 italiane per ogni *Reichsmark*.

ANGELINO PAOLO. Resto dubbioso in quanto in altri articoli è detto che, nel caso in cui le richieste superassero la somma indicata, debbono essere ridotte proporzionalmente mentre se vi fosse un avanzo, dovrebbe essere riversato al Tesoro dello Stato. Ho cercato di capire qualcosa ma è certo che la relazione ministeriale che accompagna il disegno, non è molto chiara.

RAUCCI. Vorrei che si desse lettura del parere della Commissione esteri.

PRESIDENTE. La I Commissione non ha espresso alcun parere.

RAUCCI. Ritengo che la competenza primaria dovrebbe essere di quella Commissione.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo dire all'onorevole collega che la competenza della Commissione esteri è, in questo caso, secondaria, perché oggetto del disegno di legge sono i criteri informativi (campo di applicazione, modalità, termini, ecc.) che presiedono al risarcimento dei danni sofferti da persone fisiche e giuridiche italiane nel territorio attualmente posto sotto la sovranità della Repubblica Federale di Germania, cercando di contenerli in questa somma di 40 milioni di marchi tedeschi pari a circa 6 miliardi di lire italiane, che è stata convenzionata nell'Accordo. Il Governo non può, quindi, essere favorevole agli emendamenti proposti, a parte il fatto che mi sono giunti solo in questo momento; e colgo l'occasione per invitare i colleghi a far sì che in analoghe circostanze, gli emendamenti siano fatti conoscer tempestivamente così che il Governo possa esprimere il suo parere dopo aver vagliato, specie in una materia così delicata, il significato di ogni parola.

Ad esempio, l'emendamento aggiuntivo del Relatore tende a ricomprendere nell'indennizzo di cui alla legge, anche tutte le requisizioni tedesche effettuate tramite le autorità italiane in Italia e ammetterle alla risarcibilità in base all'attuale legislazione sui danni di guerra.

Ora, bisogna cominciare a dire una cosa di estrema importanza: che, se si ammette

un principio di questo genere in un disegno di legge applicativo di un accordo, si introduce una turbativa nella legislazione generale sui danni di guerra, si costituisce, cioè, un precedente con una eccezione di notevole entità e su questo punto il Governo non può essere d'accordo perché è questo un problema da esaminare in separata sede. La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Cervone, aveva una sua logica, in quanto essa tendeva a modificare la legislazione sui danni di guerra non si può introdurre di soppiatto, in un disegno di legge che ha una limitata portata, una norma del genere.

Nel caso la Commissione insistesse per la accettazione degli emendamenti presentati, dovrei fare espresse riserve perché sia dato modo di meditarvi in sede competente così da poter esaminare tutte le implicazioni degli emendamenti stessi.

Vi è poi anche un'altra questione. Se si accetta il secondo emendamento, cade il senso delle limitazioni all'articolo 1 e all'articolo 3, cioè il significato del presente disegno di legge. Onorevoli colleghi, abbiamo a nostra disposizione una somma di 40 milioni di marchi pari a 6 miliardi di lire; se venisse accettato l'emendamento dell'onorevole Relatore ci sarebbe probabilmente bisogno di 30 miliardi, con la conseguenza che la differenza di 24 miliardi dovrebbe cadere a carico dello Stato italiano. Per ovvie ragioni il Governo non può accettare simili modifiche e penso che anche il Parlamento sia d'accordo.

Nel caso in cui gli emendamenti venissero accolti, ci potremmo trovare di fronte alla pratica inapplicabilità del disegno di legge, perché da una parte abbiamo introdotto limitazioni e dall'altra siamo arrivati a riconoscere le requisizioni compiute in Italia. Se poi la Commissione insistesse per l'accoglimento dei due emendamenti, il Governo sarebbe costretto a chiedere un rinvio per poter valutare compiutamente tutta la questione.

BIMA, *Relatore*. Comprendo bene le ragioni esposte dal Governo, però io dico — onorevole Sottosegretario — che i due emendamenti sono distinti: col primo si dà la possibilità ai cittadini italiani che hanno concluso contratti con ditte germaniche, in quel determinato periodo e in Italia, di poter accedere ad un beneficio che viene riconosciuto ai cittadini italiani che hanno concluso i contratti stando in territorio tedesco. Con ciò si viene ad eliminare la discriminazione tra coloro che hanno stipulato contratti stando in territorio germanico o in territorio italiano. È un punto fondamentale.

Col secondo emendamento si considerano risarcibili le requisizioni effettuate tramite le autorità italiane, e credo che può aver ragione il Governo quando dice che io tento di incassare come danni di guerra ordinari, ai sensi della legge n. 968, delle obbligazioni che ancora non sono state soddisfatte.

Le due questioni sono distinte e penso che almeno il primo emendamento, quello soppressivo, potrebbe essere accolto. Comunque non sono contrario ad un breve rinvio della discussione, in modo da consentire al Governo la più esatta valutazione degli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale (737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale ».

Il Relatore, onorevole Pella, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PELLA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame propone l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario internazionale a 550 milioni di dollari.

L'Italia aderì al Fondo Monetario con gli accordi ratificati mediante la legge del 23 marzo 1947, n. 132, e la prima quota fu di 180 milioni di dollari. Nel 1959 la quota italiana fu portata a 270 milioni di dollari. Il problema che oggi si presenta è quello di elevare la quota italiana in modo da consentire una equa partecipazione al totale del Fondo, che è dell'ordine di 16 miliardi di dollari, distribuiti tra un centinaio di paesi.

L'interesse di procedere all'aumento della quota italiana è di ordine politico generale, vorrei dire, e di ordine tecnico speciale. Di ordine generale, per avere una presenza dell'Italia adeguata all'importanza economica del nostro Paese nel quadro delle economie di un centinaio di paesi; di interesse particolare, perché, come ricorderanno i colleghi, le regole del Fondo consentono agli stati partecipanti al Fondo stesso di poter effettuare prelievi in oro e in divise sino a determinate aliquote della propria quota. Vi sono stati paesi che hanno effettuato prelievi fino alla

concorrenza del trecento per cento. Ora sappiamo tutti che la nostra bilancia dei pagamenti potrebbe avere bisogno nel futuro di superare certe situazioni con qualche afflusso di ordine finanziario.

Sottoscrivere la maggiore quota non significa ridurre la nostra consistenza in oro e in divise in quanto, in primo luogo, la quota viene sottoscritta per un quarto in oro e per tre quarti in lire italiane; in secondo luogo, per quanto riguarda la parte in oro, essa viene messa a disposizione del Fondo ma resta ancora — in una forma piuttosto *sui generis* — di proprietà dello Stato. Quindi, immutata la consistenza d'oro delle nostre riserve, viene lasciata la possibilità di aprire un credito. Ecco la duplice giustificazione — ad avviso del Relatore — per addivenire ad un aumento della quota italiana: adeguare la nostra alla partecipazione degli altri paesi, consentire una opportunità di ordine tecnico che può essere legata a qualche nostra necessità per il prossimo futuro. Devo dire che finora, l'Italia non ha ancora esercitato i diritti di prelievo sopra le disponibilità del Fondo. Per queste ragioni io ritengo di proporre l'approvazione del disegno di legge. Nello stesso tempo pregherei il Governo di non adottare l'espressione « i tiraggi sul Fondo » dato che si tratta di un francesismo: io affiderei ai colleghi studiosi della lingua italiana il compito di sostituire la citata espressione con una più idonea, quale potrebbe essere « prelievo » o qualche altro termine tecnico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Io ritengo che il provvedimento che ci viene sottoposto, cioè l'aumento della partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, sia quanto mai opportuno. Mi pare, infatti, che la situazione valutaria italiana versi in condizioni tutt'altro che allegre; in queste condizioni, la possibilità di prelevare dal Fondo una quota che può raggiungere anche il 200 per cento potrà essere di un certo sollievo per la bilancia valutaria italiana. Secondo l'ultimo bollettino dell'I.C.E., quello del 30 settembre del 1963, la situazione è piuttosto oscura. Non ho ancora visto quello del quarto trimestre per conoscere la situazione valutaria al 31 dicembre 1963.

Ad ogni modo, secondo l'ultimo bollettino che ho ricevuto, di fronte a circa 4 miliardi di dollari di cosiddette « riserve italiane », costituite dall'oro della Banca d'Italia e dalle valute convertibili e non convertibili, stanno

altre gravi partite. Cito a braccio perché non ho qui il bollettino, ma mi pare che vi sia circa un miliardo e 500 milioni di dollari di esposizione del sistema creditizio italiano verso il sistema creditizio estero, per cui le nostre riserve si riducono a due miliardi e mezzo di dollari. Oltre a ciò esistono altre gravi partite come gli investimenti esteri in Italia, che ammontano a circa 3 miliardi e 800 milioni di dollari, e che possono essere esportati parte in due anni e parte *ad nutum*.

Alcuni investimenti stranieri in Italia vengono impiegati, come tutti sanno, in operazioni che, praticamente, renderanno l'industria italiana straniera in Italia. Cito, ad esempio l'operazione Monte-Shell ed altre ancora.

Quando noi vediamo un investimento di circa un miliardo di dollari, come quello degli Stati Uniti, non ci impauriamo tanto, ma quando vediamo un investimento svizzero — dico svizzero di nazionalità — di oltre due miliardi di dollari, dobbiamo riflettere seriamente. Se pensiamo che la Svizzera, in questo momento, è impegnata in uno sforzo enorme di espansione interna, dobbiamo considerare che quei due miliardi di dollari svizzeri abbiano di fatto, non di diritto, un'altra nazionalità, costituendo un grave pericolo per tutta la situazione economica italiana. Qui si parla molto di pianificazione, di programmazione, ma ho la convinzione ferma che la programmazione o la pianificazione italiana sarà quella voluta da quei due miliardi di dollari svizzeri che, come i colleghi sanno, sono svizzeri soltanto di nome, ma, in realtà, sono qualche cosa d'altro.

E noi corriamo il serio pericolo che, da un giorno all'altro si minacci l'esportazione di quei due miliardi di dollari. Ecco la ragione per cui io sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento perché ci consente di fare ciò che l'Inghilterra ha fatto in un momento oscuro della sua bilancia valutaria.

Infatti, portando a 550 milioni di dollari la quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, potremmo arrivare a prelevare, da detto Fondo, un miliardo e cento milioni di dollari, che ci consentirebbero di sollevare la nostra bilancia valutaria.

Inoltre vi è da rilevare come sia errato dare al popolo italiano la sensazione di una ricchezza esistente soltanto sulla carta, come è stato fatto anche in passato.

Il collega Albertini, che intervenne alla Camera quando l'onorevole Pella era Ministro, fece presente che erano da considerare

non soltanto, le riserve, ma anche i debiti in valuta che l'Italia aveva, e ciò per non creare illusioni.

Queste illusioni credo che siano alla base dello sfasamento che si è verificato nei consumi per cui, oggi, la nostra bilancia valutaria è in condizioni, non dico disastrose, ma veramente difficili.

RAUCCI. Desidero dichiarare che noi siamo d'accordo, in linea di massima, con questo provvedimento. Però facciamo una richiesta formale di una relazione circa il modo con cui ha funzionato, in passato, il Fondo monetario internazionale e come sono avvenuti i prelievi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni di dollari.

(È approvato).

ART. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante

Convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale » (737):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carrocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi Luigi, Grilli Giovanni, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Matarrese, Menchinelli, Minio, Mitterdorfer, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Salvi, Silvestri, Soliano, Tagliaferri, Tambroni, Teranova Raffaele, Turnaturi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
